



I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"

SCUOLA CAPOFILA DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA
LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE-ECONOMICO SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO
Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS) – C.F. 82001110780 – C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO
Web: www.liceibelvedere.edu.it – www.liceibelvedere.gov.it – www.liceobelvedere.gov.it
Tel/fax: 0985 82409 – e-mail: cspm070003@istruzione.it – pec: cspm070003@pec.istruzione.it

Agli studenti classi V
Ai genitori
Ai coordinatori delle classi V
Sito Web

Oggetto: Tasse scolastiche - art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118)

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 18 maggio 1990, si invitano gli studenti ad effettuare il pagamento delle tasse scolastiche obbligatorie entro il **31/01/2024** per come di seguito specificato:

Tassa di iscrizione: è esigibile all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l'intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. L'importo è di 6,04 euro.

Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d'anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (Decreto Ministeriale Finanze 16 Settembre 1954). La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L'importo è di 15,13 euro.

Tassa di esame: deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità). L'importo è di 12,09 euro. Il pagamento non è rateizzabile (art. 3 Decreto Ministeriale Finanze 16.09.1954).

Esonero tasse: Esenzione dalle tasse scolastiche statali

L'art. 200 del T.U. 297/1994 definisce e regola i casi in cui è ammessa la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche.

Meriti scolastici, quando si prevede il conseguimento allo scrutinio finale di una media di voti pari o superiore agli 8/10 (nel caso in cui la media non venga conseguita, la famiglia dovrà provvedere al pagamento).

I limiti di reddito Il MUR ha provveduto a pubblicare il limite di reddito rivalutato da applicare ai casi di esenzione tasse scolastiche per l'a.s. 2023/24: per l'esonero totale occorre essere in possesso di un ISEE pari o inferiore ai limiti previsti dalla legge. (20.000 euro)

Sempre l'art. 200 ai commi 9 e 11 del T.U. 297/1994 stabilisce che:

- Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto decimi.

**Le tasse scolastiche erariali devono essere versate tramite il portale PagoPa,
o in alternativa possono essere versate, precisando la causale, sul c.c.p. n. 1016 intestato
all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili
presso gli uffici postali oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro
operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016**



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annina CARNEVALE